



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 29 novembre 2021  
Prot. n. 161/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

**Oggetto: D.L. 26 novembre 2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”**

Vi informiamo che, in Gazzetta ufficiale n. 282 del 26 novembre u.s., è stato pubblicato il [decreto-legge in oggetto](#), entrato in vigore il 27 novembre 2021.

Rinviando alla lettura del provvedimento per una disamina completa delle misure introdotte, di seguito si evidenziano i principali aspetti di nostro interesse, con riserva di fornire successivi approfondimenti.

In particolare, il provvedimento (art. 1) interviene, in primis, sul D.L. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, introducendo l’art. 3-ter ai sensi del quale *“L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”*.

L’art. 3 del decreto, nell’adeguare le previsioni di cui all’art. 9 del D.L. n. 52/2021, convertito in legge n. 87/2021, all’introduzione della suddetta “dose di richiamo”, riproporziona il periodo di validità della certificazione verde COVID-19 che viene ridotto a 9 mesi decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale primario. In caso di somministrazione della suddetta “dose di richiamo”, tale certificazione sarà valida per ulteriori 9 mesi.

Il D.L., inoltre, interviene sull’art. 9-*quater* del decreto n. 52/2021 e s.m.i., introducendo ulteriori misure dirette ad estendere, a far data dal 6 dicembre p.v., l’uso delle certificazioni verdi sui mezzi di trasporto.

In particolare, relativamente alle modifiche apportate al succitato art. 9-*quater* si segnala che:

- viene meno l’esclusione, originariamente prevista al comma 1, lettera b), delle navi e dei traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e *“da e per”* l’arcipelago delle Isole Tremiti;

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



- alla lettera c del comma 1 viene inserita la specifica “*interregionali*” con riguardo ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- relativamente agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, viene eliminata la previsione diretta ad escludere quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale (co. 1, lett. e);
- il comma 2 viene modificato, precisando il limite di età (meno di 12 anni) in conseguenza del quale non trovano applicazione le disposizioni in tema di *green pass*;
- il comma 3 viene integrato con l'estensione del possesso della certificazione verde anche per l'accesso (e l'utilizzo) ai mezzi del trasporto pubblico locale o regionale<sup>1</sup>.

All'art. 5, a decorrere dalla data odierna (29 novembre u.s.), nelle zone gialle e arancioni il provvedimento in parola consente ai soli soggetti in possesso del c-d. super green pass – certificazioni ex articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del D.L. 52/2021 con esclusione quindi delle certificazioni relative all'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus – nonché ai soggetti esclusi per età o esenti, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti limitati o sospesi ai sensi delle norme vigenti. La norma riguarda anche i servizi di ristorazione, con alcune eccezioni incluse “mense e catering continuativo su base contrattuale”<sup>2</sup>. È consentita, fino al 5 dicembre c.a., la verifica del possesso della certificazione verde tramite il formato cartaceo.

Inoltre, in base all'art. 6, nel periodo dal 6 dicembre al 15 gennaio, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentite, anche nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona bianca, ai soli soggetti in possesso del c-d. super green pass –nonché ai soggetti esclusi per età o esenti.<sup>3</sup> La norma riguarda, anche in questo caso, i servizi di

---

<sup>1</sup> D.L. n. 172/2021, art. 4, co. 1, lett. c), punto 3: “Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione”.

<sup>2</sup> D.L. n. 172/2021, art. 5, co. 1, lett. b): “dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»”.

<sup>3</sup> Sul punto si segnala che in data 27/11/2021, Agens, insieme ad Asstra ed Anav, ha scritto al Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per “capire, nei tempi più brevi, le modalità che vedono il coinvolgimento del TPL in merito all'estensione del green pass” e per ribadire che “la gestione della delicata attività di controllo dell'estensione del nuovo obbligo all'utenza del TPL”, come declinata



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

ristorazione, con alcune eccezioni incluse “mense e catering continuativo su base contrattuale”.

Infine, l’art. 7 del decreto affida al Prefetto territorialmente competente il compito di adottare, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, un piano per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale appartenente ai corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

I migliori saluti.

IL RESPONSABILE  
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E  
NORMATIVA DEL LAVORO  
(Omero Marco Caparelli)

---

dall’art. 7 del D.L. 172/2021 in oggetto, *“non possa che essere necessariamente ed esclusivamente affidata ai rappresentanti delle pubbliche autorità, dell’ordine e della sicurezza pubblica”*.